



TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale composto da:

Presidente est.re	avv. Antonio FELEPPA
Giudice	dott. Gerardo LA GUARDIA
Giudice	avv. Simone RONA

ha emesso la seguente sentenza

nel procedimento disciplinare a carico della tesserata iscritto al Reg. P.F. n. 07/2017, all'udienza camerale del 10/11/2017, tenutasi in audioconferenza telefonica con sede in Salerno presso lo studio del Presidente avv. Antonio Feleppa, al Corso Vittorio Emanuele n. 120.

FATTO

A seguito di deferimento dal P.F. dott. Edoardo D'Avossa nel procedimento Reg. P.F. n. 07/17, la tesserata Greco Maria Grazia (GRZ, 014) è stata rinviata a giudizio innanzi al T.F. per rispondere dell'addebito disciplinare ritualmente contestatole per la violazione dell'art. 48 comma 12 lettere a) e b) dello Statuto, per avere pubblicamente offeso l'onore e il decoro della tesserata Pomares Claudia, proferendo nei suoi confronti le seguenti parole: *"Tu devi finirla di avere atteggiamenti strafottenti con le persone. Tutti sanno che sei cattiva e ti chiamano bambola assassina."*.... Avendo inoltre aggredito fisicamente la Pomares prendendola per un braccio e spingendola indietro. Con la recidiva reiterata ex art. 68 comma 4 Reg. Giudizio.

Fatto commesso durante la Coppa Italia mista – fase Regionale Lazio –, tenutasi il 27/05/2017 in Roma presso il Circolo Magistrati della Corte dei Conti.

Il Tribunale, con decreto Presidenziale del 24/10/2017, ritualmente notificato al P.F. e all'incolpata, ha fissato l'udienza tenutasi con la forma camerale in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n. 120 presso lo studio del Presidente avv. Antonio Feleppa, secondo le modalità sopra descritte.

L'udienza, tenutasi alle ore 11.00 del giorno 10/11/2017, si è chiusa sulle conclusioni già rassegnate dalle parti, al cui esito è stata emessa la seguente sentenza.

DIRITTO

L'illecito disciplinare, la cui formulazione fattuale discende dalla contestazione del P.F. con la quale la tesserata Greco Maria Grazia è stata deferita innanzi al Tribunale Federale, consta di due distinte azioni:

Federazione Italiana Gioco Bridge

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano ☎ +39 02 7000333 ☎ +39 02 70001398 📧 figb@federbridge.it 🌐 www.federbridge.it



ITALIA
DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



la prima è relativa ad un'espressione verbale proferita dalla Greco nei confronti della tesserata Pomares Claudia sostanziata nelle parole *“devi finirla di avere atteggiamenti strafottenti con le persone. Tutti sanno che sei cattiva e ti chiamano la bambola assassina”*.

Tale locuzione va ulteriormente scissa, analiticamente considerata, nell'invito a non assumere atteggiamenti *“strafottenti con le persone”*, invito che, di per se, non contiene né evidenza – oltre al linguaggio adoperato, non allineato ai canoni del *“bon ton”* – alcun intento effettivamente ingiurioso.

Resta, quindi, da esaminare il contenuto e la portata offensiva delle parole *“tutti sanno che sei cattiva e ti chiamano bambola assassina”*.

Orbene, tali parole pronunciate dalla tesserata Greco, come ella stessa ammette, con apprezzabile onestà e lealtà, vanno inserite nel contesto post-partita in cui normalmente vengono comunicate le fasi del gioco appena svoltosi.

Lo spirito critico manifestato dalla tesserata incolpata, riferito ad una fase del gioco non appare pertanto completamente esulante dalle espressioni adoperate da costei.

Tale critica, pur se aspra, va a bilanciare, l'*animus iniuriandi* che dovrebbe necessariamente sorreggere la condotta dell'agente perchè si possa ritenere integrato l'illecito contestato alla tesserata.

Pertanto, la locuzione *“bambola assassina”* – che richiama anche un vecchio film dell'horror – potrebbe essere anche riferito ad un giocatore molto bravo ma implacabile. Tale interpretazione non può però dirsi di contenuto e portata offensiva.

Pertanto, la prima componente del fatto addebitato alla Greco è, seppur verificata, inidonea ad integrare l'illecito disciplinare contestato, considerato che permane il dubbio sulla sussistenza dell'*animus iniuriandi* della Greco, indispensabile per ritenere conseguente l'illecito.

Resta da valutare la condotta immediatamente successiva tenuta dalla incolpata nei confronti della tesserata Pomares.

La stratonata al braccio è stata ammessa dalla stessa Greco, e, pertanto, non necessita di ulteriori verifiche.



Per tale parte residuale rispetto alla originaria contestazione, l'illecito ascritto alla Greco può dirsi sussistente.

Va quindi affermata la responsabilità della Greco per aver preso per un braccio e spinto indietro la tesserata Pomares.

La sanzione

Alla Greco è stata contestata la recidiva, che ha causato l'imputazione coatta della tesserata, alla quale è stato denegato il consenso per poter accedere al patteggiamento della pena, per il quale si era espresso favorevolmente il P.F..

Sul punto giova effettuare alcune considerazioni sull'art. 68 Reg., riguardante la recidiva.

Orbene, contrariamente all'ordinamento penale, la recidiva prevista dal Regolamento è sempre obbligatoria.

Senonchè un equo contemperamento è contenuto nella stessa norma, laddove è consentito al Giudice, che si vale del suo potere discrezionale, la decisione sulla effettiva irrogazione, nel caso concreto, degli aumenti di pena previsti per la recidiva.

Sul punto, ritiene il Tribunale che l'addebito – così ridimensionato dall'originaria accusa – sia di non particolare gravità, sì da consentire la irrogazione della sanzione della sospensione ex art. 65 lett. E Reg. Giust. allineata quasi al minimo edittale in gg. 15.

Va peraltro rilevato che la incolpata ha mantenuto una condotta processuale improntata alla massima lealtà ed onestà, attesa l'ammissione dei fatti addebitabile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale,

visti gli artt. 32, 40, 58, 65, 68, 70 del Reg. Giust. FIGB,

dichiara

la tesserata Greco Maria Grazia (GRZ014) responsabile dell'illecito disciplinare di violenza in danno della tesserata Pomares Claudia esclusa la contestata recidiva e, per l'effetto, sanziona la Greco con la sospensione per un periodo di giorni 15 (quindici) da ogni attività federale, sia amministrativa che agonistica, e di qualsiasi altra natura.

Federazione Italiana Gioco Bridge

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano ☎ +39 02 7000333 ☎ +39 02 70001398 📧 figb@federbridge.it 🌐 www.federbridge.it



ITALIA
DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI



Proscioglie la Greco dell'illecito di ingiuria per difetto della volontà di offendere.

Condanna, inoltre, la Greco al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano in € 100,00 (euro cento).

Così deciso in Salerno il 10 novembre 2017

Il Presidente estensore

avv. Antonio Feleppa

Si manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente

avv. Antonio Feleppa

Federazione Italiana Gioco Bridge

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano ☎ +39 02 7000333 📠 +39 02 70001398 📧 figb@federbridge.it 🌐 www.federbridge.it



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI